

Giurisprudenza

La corretta esenzione da Iva per l'attività di raccolta di scommesse sulle corse di animali

24 Dicembre 2004

Thumbnail

Image not found or type unknown
L'attività inerente alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cani mediante totalizzatori automatici svolta da un ente privato rientra tra le attività esenti da Iva ai sensi del n. 7 dell'articolo 10 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che l'importo delle operazioni effettuate nell'anno deve essere ricompreso, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma del citato Dpr 633/72 (nel testo originario, applicabile nella fattispecie *ratione temporis*), nel calcolo della percentuale di riduzione dell'Iva detraibile relativa agli acquisti. E' quanto è stato stabilito dalla Cassazione, con la sentenza 15 ottobre 2004, n. 20351, avente a oggetto l'opposizione a un diniego di rimborso ai fini Iva.

Il caso affrontato dalla Corte

Nello specifico, la Corte ha affrontato il caso di un ente privato che aveva presentato ricorso per ottenere il rimborso dell'Iva nella convinzione di avere inserito erroneamente alcune operazioni esenti tra quelle esenti ordinarie, anziché tra quelle che, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo testo normativo, non consentono la deducibilità dell'Iva a monte.

La commissione di primo grado respingeva il ricorso, mentre la commissione tributaria regionale andava in contrario avviso e accoglieva l'appello, compensando le spese.

Pertanto, è stata investita la Corte di cassazione, che ha cassato la sentenza di appello.

La posizione della Cassazione

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria ricordando che il problema sostanziale è stato già affrontato dalla stessa (Cass. Civ. 17 marzo 1995, n. 3091).

In tale occasione è stato, appunto, affermato il principio secondo cui, in tema di Iva, l'attività inerente alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cani mediante totalizzatori automatici svolta da un ente privato rientra tra le attività esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, n. 7, del Dpr n.

633/1972 e non tra quelle esenti ai sensi del n. 6 del predetto articolo, con la conseguenza che l'importo delle operazioni effettuate nell'anno deve essere ricompreso nel calcolo, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Dpr n. 633/1972, della percentuale di riduzione dell'Iva detraibile relativa agli acquisti.

La Cassazione precisa che, nel disciplinare le esenzioni atte a determinare la percentuale di riduzione dell'imposta sugli acquisti, il legislatore ha effettuato una precisa distinzione tra le operazioni relative al gioco del lotto, alle lotterie nazionali, ai giochi di abilità e ai concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati dal decreto legislativo n. 496/1948, nonché ai totalizzatori e alle scommesse considerate dalla legge n. 315/1942 (articolo 10, n. 6, Dpr n. 633/72) e le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni in genere, diverse da quelle del numero precedente, nonché le operazioni relative all'esercizio del gioco in case appositamente autorizzate e alle operazioni di sorte (articolo 10, n. 7, Dpr n. 633/72).

Orbene, per la Cassazione, nella chiarezza letterale della disposizione, le deduzioni e le conclusioni dell'Amministrazione ricorrente si prospettano corrette in quanto armonicamente connesse con le finalità del legislatore.

In realtà, il carattere residuale della norma prevista dal n. 7 non è utilmente contestabile, posto che la previsione precedente è in termini espressi limitata alle menzionate attività dello Stato e degli enti indicati dal decreto n. 496/1948, nonché ai totalizzatori e alle scommesse di cui alla legge n. 315/1942 (riservati all'Unire), che non può essere applicata per la società ricorrente.

Al riguardo va sottolineato che, per la Cassazione, l'uso del totalizzatore non comporta, di per sé, una collocazione dell'ente operatore diversa da quella a esso assegnata dalle leggi, consentendo il totalizzatore solo una specifica modalità per operare.

In definitiva, secondo la Cassazione, l'uso dei totalizzatori non pone una società privata tra gli enti di cui alla legge n. 315/1942, riconducendo, pertanto, la sua attività alla norma residuale di cui al n. 7 dell'articolo 10 del Dpr n. 633/1972.

di

Saverio Cinieri

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corretta-esenzione-iva-lattivita-raccolta-scommesse-sulle-corse>